



# Protezione



## POLIZZA PERDITE PECUNIARIE TUTELA CREDITO DI IMPOSTA

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ASSICURATO PRIMA DELLA STIPULA DELL'ASSICURAZIONE.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO: 9/2023

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

**Documento redatto secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari"**

# Contratto di Assicurazione Perdite Pecuniarie a Premio unico anticipato



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: "Protezione MUFFIN"

Data ultimo aggiornamento: 9.2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di Assicurazione è?

Il contratto di assicurazione qui descritto è un'assicurazione a Premio unico anticipato, che nasce in virtù di una collaborazione tra Net Insurance S.p.A. e Muffin S.r.l., proprietaria quest'ultima di una piattaforma specializzata nella gestione delle procedure finalizzate ad una corretta utilizzazione dei crediti di imposta maturati dalle imprese residenti in Italia.

Il contratto è rivolto alle Imprese con sede legale in Italia che utilizzino la piattaforma digitale messa a disposizione da Muffin S.r.l. per l'intera gestione delle procedure di ottenimento e rendicontazione degli incentivi fiscali riconducibili esclusivamente ad investimenti in Beni Strumentali, in Ricerca e Sviluppo e Formazione 4.0.

L'Impresa che abbia maturato il credito d'imposta è l'Assicurato ed il Beneficiario dell'Assicurazione.



## Che cosa è assicurato?

L'Assicuratore, con il presente Contratto, garantisce l'Assicurato nei limiti del Massimale Assicurato, delle somme restituite all'Agenzia delle Entrate a seguito dell'Avviso di Accertamento notificato da questa che abbia accertato l'indebita compensazione del Credito d'Imposta.

L'indennizzo corrisposto dalla Società si riferisce esclusivamente all'importo indebitamente compensato, escludendo interessi, eventuale applicazione di sanzioni ed aggio di esazione.



## Che cosa non è assicurato?

Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di Indennizzo derivanti o traenti origine da:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- Avviso di Accertamento dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la compensazione di Crediti d'Imposta non afferenti agli Investimenti in Beni Strumentali, in Ricerca e Sviluppo e Formazione 4.0;
- Avviso di Accertamento dell'Agenzia delle Entrate per Credito d'Imposta riconducibile a spesa/operazione inesistente.
- Avviso di Accertamento dell'Agenzia delle Entrate motivato dal mancato rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Avviso di Accertamento dell'Agenzia delle Entrate motivato da irregolarità contributiva;
- Avviso di Accertamento dell'Agenzia delle Entrate motivato dal superamento del costo sostenuto dall'Assicurato in caso di cumulo con altre agevolazioni.



## Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è operante esclusivamente a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:

1. si tratti di credito d'imposta derivante da almeno uno dei seguenti Investimenti/Attività:
  - a) in Beni strumentali, così come disciplinati dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178. e successive modifiche nonché dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 4 E del 30 marzo 2017 e n. 9 del 23 luglio 2021 e seguenti;
  - b) in Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica, così come disciplinati dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e seguenti;
  - c) in Formazione 4.0, così come disciplinati dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (e relativi decreti attuativi), dalla Legge di Bilancio n. 160 del 2019, dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e seguenti.



## Che obblighi ho?

La denuncia di ogni Sinistro deve essere presentata entro 30 giorni dalla ricezione dell'Avviso di Accertamento o dal primo momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità.

La richiesta di Indennizzo può essere inviata all'Assicuratore con una delle seguenti modalità:

- per e-mail: [claims@netinsurance.it](mailto:claims@netinsurance.it)
- per posta con Raccomandata A/R: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia.

La denuncia di Sinistro deve essere corredata di copia dell'Avviso di Accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate.

La richiesta di indennizzo dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- copia della completa documentazione riguardante l'impugnazione dell'Avviso di Accertamento dell'Agenzia delle Entrate dinanzi la Commissione Tributaria;
- copia della pronuncia del Giudicante di primo grado;
- evidenza dell'avvenuta restituzione del credito d'imposta.



## Quanto e come devo pagare?

Il Premio è determinato sulla base della massimale assicurato e viene pagato in un'unica soluzione anticipata.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio unico ed anticipato per tutta la durata del Contratto di Assicurazione. L'Assicurazione ha durata di 8 anni.

Il Contratto si estingue alla sua naturale scadenza, indicata nel Modulo di Polizza. Non è soggetto al tacito rinnovo e pertanto cessa automaticamente alla data indicata senza obbligo di disdetta. Alla scadenza del Contratto non è prevista la possibilità di proroga.



## Come posso disdire la polizza?

Non c'è possibilità di disdetta della Polizza poiché l'Assicurazione cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

# Contratto di Assicurazione Perdite Pecuniarie a Premio unico anticipato



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: "Protezione MUFFIN"

Data ultimo aggiornamento: 9.2023

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.**

**Net Insurance S.p.A.** - Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: [www.netinsurance.it](http://www.netinsurance.it); E-mail: [info@netinsurance.it](mailto:info@netinsurance.it); PEC: [netinsurance@pec.netinsurance.it](mailto:netinsurance@pec.netinsurance.it)

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta a € 93,7 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 17,6 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 76,1 milioni.

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 45,7 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a € 16,8 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 91,8 milioni. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 201,07%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2022 sono disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che Cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è operante esclusivamente a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:

1. le Imprese abbiano prodotto la seguente documentazione:
  - a) in caso di credito d'imposta per Investimenti in beni strumentali: perizia tecnica asseverata da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da consentire la fruizione del credito d'imposta;
  - b) in caso di credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica: certificazione che attesta l'effettivo sostenimento

	<p>delle spese ammissibili, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ per i soli crediti di imposta maturati per un importo superiore a 150.000,00 euro (centocinquantamila//00) è richiesto il rilascio di una perizia tecnica giurata, complementare alla certificazione contabile, rilasciata a cura di un professionista abilitato che certifichi gli elementi probatori a supporto della qualificazione delle attività agevolate.</li> </ul> <p>c) in caso di credito d'imposta per Attività in Formazione 4.0: certificazione che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Tale certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di imprese con bilancio revisionato ovvero non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.</p> <p>2. l'Avviso di Accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate abbia qualificato il Credito d'Imposta portato in compensazione dall'Assicurato come non spettante.</p> <p>3. l'Assicurato abbia impugnato nei termini l'Avviso di Accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate e sia risultato soccombente nel primo grado di giudizio dinanzi la Commissione Tributaria.</p> <p>La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione, in caso di sinistro, di uno scoperto del 20%.</p>
--	--

## **Che Cosa NON è assicurato?**

<b>Rischi esclusi</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

## **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	Prescrizione: si rammenta al Contraente che il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui l'assicurato ne ha conoscenza.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l'atto di liquidazione.

## **Quanto e come devo pagare?**

<b>Premio</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	Non previsto.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non previsto
<b>Risoluzione</b>	Non sono previsti casi in cui il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto.



## A chi è rivolto questo prodotto

Il contratto è rivolto alle Imprese con sede legale ed operativa in Italia che utilizzino la piattaforma digitale messa a disposizione da Muffin S.r.l. per l'intera gestione delle procedure di ottenimento e rendicontazione degli incentivi fiscali riconducibili esclusivamente ad investimenti in Beni Strumentali, in Ricerca e Sviluppo e Formazione 4.0.



## Quali costi devo sostenere?

Sul Premio imponibile incidono costi per l'intermediazione assicurativa pari al 20,00%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a:</p> <p style="text-align: center;"><b>Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami</b>  <b>Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 Roma</b>  <b>Fax 06 89326.570 - Pec: <a href="mailto:ufficio.reclami@pec.netinsurance.it">ufficio.reclami@pec.netinsurance.it</a></b></p> <p>Al fine di un'ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo e-mail;</li> <li>• numero di polizza;</li> <li>• numero di sinistro, qualora aperto;</li> <li>• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>• ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato.</li> </ul> <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.</p> <p>Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l'Autorità giudiziaria, può rivolgersi a:</p> <p style="text-align: center;"><b>800486661 – Fax 06.42133745 – 42133353</b></p>

	<p style="text-align: center;"><b>www.ivass.it</b></p> <p>La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail - se disponibile anche indirizzo PEC, eventuale recapito telefonico);</li> <li>• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>• copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ul> <p>Per la presentazione del reclamo all'IVASS, sul sito dell'Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.</p> <p>Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;</li> <li>• i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza);</li> <li>• i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;</li> <li>• i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.</li> </ul>
--	---

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	<p>Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto, resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (<a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>).</p> <p>Per i prodotti ove previsto è possibile l'utilizzo dell'Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/</a>), o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.**



## Sommario

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO .....	2
GLOSSARIO .....	2
PREMESSA .....	4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE .....	4
Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano l’assicurazione?.....	4
REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE.....	4
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	4
Art. 2 - Effetto e durata del contratto - Decorrenza della garanzia .....	4
Art. 3 - Proroga del Contratto .....	4
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione .....	4
Art. 5 - Forma delle comunicazioni .....	4
Art. 6 - Aggravamento del Rischio .....	5
Art. 7 - Esagerazione dolosa del Danno .....	5
Art. 8 - Estensione territoriale .....	5
Art. 9 - Colpa grave .....	5
Art. 10 - Oneri fiscali .....	5
Art. 11 – Altre Assicurazioni.....	5
Art. 12 - Limite massimo dell’Indennizzo.....	5
Art. 13 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente .....	5
Art. 14 - Rinvio alle norme di Legge .....	6
È PREVISTO IL DIRITTO DI SURROGA?.....	6
Art. 15 - Diritto di surroga.....	6
È PREVISTA LA SOSPENSIONE DEL CONTRATTO? .....	6
Art. 16 - Sospensione temporanea del Contratto e Riattivazione .....	6
Art. 17 - Il Glossario.....	6
Art. 18 - Oggetto dell’Assicurazione .....	6
Art. 19 - Condizioni di operatività.....	6
Art. 20 - Scoperto .....	7
Art. 21 - Esclusioni .....	7
Art. 22 - Beneficiario Il Beneficiario è l’Assicurato stesso .....	7
Art. 23 - Adempimenti in caso di Sinistro .....	7
Art. 24 - Pagamento dell’Indennizzo .....	7
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .....	1





## INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione qui descritto è un’assicurazione a Premio unico anticipato, che nasce in virtù di una collaborazione tra Net Insurance S.p.A. e Muffin S.r.l., proprietaria quest’ultima di una piattaforma specializzata nella gestione delle procedure finalizzate ad una corretta utilizzazione dei crediti di imposta maturati dalle imprese residenti in Italia.

Il contratto è rivolto alle Imprese con sede legale in Italia che utilizzino la piattaforma digitale messa a disposizione da Muffin S.r.l. per l’intera gestione delle procedure di ottenimento e rendicontazione degli incentivi fiscali riconducibili esclusivamente ad investimenti in Beni Strumentali, in Ricerca e Sviluppo e Formazione 4.0.

L’Impresa che abbia maturato il credito d’imposta è l’Assicurato ed il Beneficiario dell’Assicurazione.

## GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

### Definizioni

#### **Assicurato**

Impresa, con sede legale in Italia, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.

#### **Assicuratore**

Net Insurance S.p.A., Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma.

#### **Assicurazione/Contratto**

Il presente Contratto di Assicurazione.

#### **Avviso di Accertamento**

È l’atto mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale. L’avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare gli imponibili accertati e le aliquote applicate.

#### **Beneficiario**

L’Assicurato, quale soggetto cui spetta l’Indennizzo.

#### **Certificato di Polizza**

Il documento che prova, a beneficio del Contraente, il rilascio della copertura assicurativa da parte dell’Assicuratore.

#### **Contraente**

il soggetto che stipula l’Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi, tra i quali è preminente il pagamento del Premio.

#### **Credito d’imposta**

Si definisce credito di imposta un credito verso lo Stato che riduce l’ammontare di debiti o imposte dovute, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

#### **Indennizzo**

La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Sinistro.

#### **Massimale Assicurato**

La somma, fino alla concorrenza della quale l’Assicuratore, presta la garanzia per ogni Assicurato.

**Periodo di Durata dell’Assicurazione**

Il periodo di durata della copertura assicurativa.

**Premio**

L’importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.

**Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

**Residenza**

Il luogo in cui l’impresa ha posto la sua sede principale.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.

**Set Informativo**

L’insieme della documentazione contrattuale assicurativa (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione).

**Sinistro**

L’Avviso di Accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, impugnato nei termini dall’Assicurato e confermato con sentenza di primo grado.



## PREMESSA

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L’Assicurazione è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione fatto salvo lo scoperto riportato in Polizza o all’interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se sia stato pagato il relativo Premio.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano l’assicurazione?

#### REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

#### COSA SUCCEDA SE LE MIE DICHIARAZIONI SONO FALSE, INESATTE O RETICENTI?

##### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni rese dal Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di Assicurazione costituiscono elemento essenziale per la valutazione del Rischio.

Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale al diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

#### QUANDO INIZIA LA COPERTURA?

#### QUANTO DURA LA COPERTURA?

#### POSSO CHIEDERE LA PROROGA DELL’ASSICURAZIONE?

##### Art. 2 - Effetto e durata del contratto - Decorrenza della garanzia

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio unico ed anticipato per tutta la durata del Contratto di Assicurazione.

L’Assicurazione ha durata di 8 anni.

##### Art. 3 - Proroga del Contratto

Il Contratto si estingue alla sua naturale scadenza, indicata nel Modulo di Polizza. Non è soggetto al tacito rinnovo e pertanto cessa automaticamente alla data indicata senza obbligo di disdetta. **Alla scadenza del Contratto non è prevista la possibilità di proroga.**

#### SI PUO’ MODIFICARE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE?

##### Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Assicuratore ogni modifica delle circostanze che comportino una variazione del rischio. **In assenza di tale comunicazione, il pagamento dell’Indennizzo, fatti salvi i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come previsto dagli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile.**

Le eventuali modificazioni al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### COME DEVO INVIARE COMUNICAZIONI ALL’ASSICURATORE?

##### Art. 5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l’Assicurato tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all’ Assicuratore, all’indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure presso l’intermediario di assicurazione presso il quale è stato concluso il contratto.



## CHE DEVO FARE IN CASO DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO?

### Art. 6 - Aggravamento del Rischio

**Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c.**

L’omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Assicurazione, non pregiudica il diritto all’Indennizzo, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere all’Assicuratore il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

## COSA SUCCEDA IN CASO DI ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO?

### Art. 7 - Esagerazione dolosa del Danno

**L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del Danno perde il diritto all’Indennizzo.**

## DOVE VALGONO LE COPERTURE ASSICURATIVE?

### Art. 8 - Estensione territoriale

Il presente Contratto di Assicurazione vale se sottoscritto in Italia.

## IN CASO DI MIA COLPA GRAVE, RESTANO IN VIGORE LE COPERTURE ASSICURATIVE?

### Art. 9 - Colpa grave

L’Assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da colpa grave del Contraente.

## CHI PAGA LE IMPOSTE SULL’ASSICURAZIONE?

### Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente Contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

## COSA SI DEVE FARE SE SONO SOTTOSCRITTE ALTRE ASSICURAZIONI SULLO STESSO RISCHIO?

### Art. 11 – Altre Assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la Polizza.

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso per iscritto a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art.1910 del Codice Civile.

L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.

## QUALE È IL LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO?

### Art. 12 - Limite massimo dell’Indennizzo

**Salvo quanto espressamente indicato in Polizza e salvo quanto previsto dall’art. 1914 c.c., la somma assicurata indicata nel Certificato di Assicurazione deve intendersi quale massima esposizione complessiva dell’Assicuratore per l’intera durata dell’Assicurazione.**

## COME GESTIRE LE CONTROVERSIE?

### Art. 13 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)). Qualora successivamente si ricorra all’autorità giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.



## QUALI LEGGI SI APPLICANO AL CONTRATTO ASSICURATIVO?

### Art. 14 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non diversamente regolato dal Contratto, valgono le norme di Legge.

La Legge applicabile al contratto assicurativo è quella italiana.

## È PREVISTO IL DIRITTO DI SURROGA?

### Art. 15 - Diritto di surroga

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, l’Assicuratore si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.

## È PREVISTA LA SOSPENSIONE DEL CONTRATTO?

### Art. 16 - Sospensione temporanea del Contratto e Riattivazione

Non è consentita dalla presente Assicurazione.

## IL GLOSSARIO FA PARTE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE?

### Art. 17 - Il Glossario

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

## COSA È POSSIBILE ASSICURARE?

### Art. 18 - Oggetto dell’Assicurazione

L’Assicuratore, con il presente Contratto, garantisce l’Assicurato **nei limiti del Massimale Assicurato**, delle somme restituite all’Agenzia delle Entrate a seguito dell’Avviso di Accertamento notificato da questa che abbia accertato l’indebita compensazione del Credito d’Imposta.

L’indennizzo corrisposto dalla Società si riferisce esclusivamente all’importo indebitamente compensato, escludendo interessi, eventuale applicazione di sanzioni ed aggio di esazione.

### Art. 19 - Condizioni di operatività

La garanzia è operante esclusivamente a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:

1. si tratti di credito d’imposta derivante da almeno uno dei seguenti Investimenti/Attività:
  - a) in Beni strumentali, così come disciplinati dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modifiche nonché dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 30 marzo 2017 e n. 9 del 23 luglio 2021 e seguenti;
  - b) in Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica, così come disciplinati dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e seguenti;
  - c) in Formazione 4.0, così come disciplinati dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (e relativi decreti attuativi), dalla Legge di Bilancio n. 160 del 2019, dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e seguenti.
2. le Imprese abbiano prodotto la seguente documentazione:
  - a) in caso di credito d’imposta per Investimenti in beni strumentali: perizia tecnica asseverata da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da consentire la fruizione del credito d’imposta;
  - b) in caso di credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica: certificazione che attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
    - o per i soli crediti di imposta maturati per un importo superiore a 150.000,00 euro (centocinquantamila//00) è richiesto il rilascio di una perizia tecnica giurata, complementare alla certificazione contabile, rilasciata a cura di un professionista abilitato che certifichi gli elementi probatori a supporto della qualificazione delle attività agevolate.
  - c) in caso di credito d’imposta per Attività in Formazione 4.0: certificazione che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Tale certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di imprese con bilancio revisionato ovvero non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.
3. l’Avviso di Accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate abbia qualificato il Credito d’Imposta portato in compensazione dall’Assicurato come non spettante.
4. l’Assicurato abbia impugnato nei termini l’Avviso di Accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate e sia risultato soccombente nel primo grado di giudizio dinanzi la Commissione Tributaria.



## Art. 20 - Scoperto

La copertura assicurativa è prestata con l’applicazione, in caso di sinistro, di uno scoperto del 20%.

## Art. 21 - Esclusioni

Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di Indennizzo derivanti o traenti origine da:

- a. dolo o colpa grave dell’Assicurato;
- b. Avviso di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la compensazione di Crediti d’Imposta non afferenti agli Investimenti in Beni Strumentali, in Ricerca e Sviluppo e Formazione 4.0;
- c. Avviso di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate per Credito d’Imposta riconducibile a spesa / operazione inesistente.
- d. Avviso di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate motivato dal mancato rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. Avviso di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate motivato da irregolarità contributiva;
- f. Avviso di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate motivato dal superamento del costo sostenuto dall’Assicurato in caso di cumulo con altre agevolazioni.

## Art. 22 - Beneficiario

Il Beneficiario è l’Assicurato stesso.

## Art. 23 - Adempimenti in caso di Sinistro

La denuncia di ogni Sinistro deve essere presentata entro 30 giorni dalla ricezione dell’Avviso di Accertamento o dal primo momento in cui l’Assicurato ne abbia avuto la possibilità.

La richiesta di Indennizzo può essere inviata all’Assicuratore con una delle seguenti modalità:

- per e-mail: [claims@netinsurance.it](mailto:claims@netinsurance.it)
- per posta con Raccomandata A/R: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia.

La denuncia di Sinistro deve essere corredata di copia dell’Avviso di Accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate.

La richiesta di indennizzo dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- copia della completa documentazione riguardante l’impugnazione dell’Avviso di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate dinanzi la Commissione Tributaria;
- copia della pronuncia del Giudicante di primo grado;
- evidenza dell’avvenuta restituzione del credito d’imposta.

L’Assicuratore potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del Sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.

Qualora l’Assicurato non adempia agli obblighi suddetti, l’Assicuratore si riserva il diritto di valutare una riduzione parziale o totale dell’indennizzo.

## Art. 24 - Pagamento dell’Indennizzo

Verificata l’operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell’atto di Liquidazione del Danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all’art. 2742 del Codice Civile.



## INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

### Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La società **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l’“Assicuratore”, “Net”, la “Società”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

#### 1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

#### 2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell’esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/i Contratto/i.

#### 3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all’emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Inoltre, la Società tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare:



- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di Società appartenenti al Gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l’esecuzione del rapporto con la Società, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

#### 4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

#### 5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, COVIP, CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione/esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa” e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.

L’elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all’indirizzo [responsabileprotezionedati@netinsurance.it](mailto:responsabileprotezionedati@netinsurance.it) ovvero presso la sede della Società.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall’unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all’indirizzo [responsabileprotezionedati@netinsurance.it](mailto:responsabileprotezionedati@netinsurance.it) ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Società – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l’elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

#### 6) Periodo di conservazione dei dati

L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).





## 7) Diritti dell’Interessato

**7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:**

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto.

**7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:**

**NET INSURANCE S.p.A.**

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

[ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it](mailto:ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it)

[ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it](mailto:ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it)

**7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l’Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:**

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)